

ai sensi dell'art.49 del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 e art. 153, c. 5, D.L. 267/2000 ha hanno espresso parere favorevole.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Annunziata Dr.ssa DORAZI

IL PRESIDENTE
Enrico BRUGNOLI

Il Segretario Comunale
Annunziata Dr.ssa DORAZI


Il Consigliere
Stefano BIAGIOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);



Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
Annunziata Dr.ssa DORAZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Responsabile del Servizio

Dalla Residenza comunale, li

Il Presidente illustra l'argomento in trattazione, ossia il regolamento comunale che disciplina l'esecuzione di interventi relativi alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la trasformazione di energia elettrica e degli elettrodotti, nonché degli impianti e dei sistemi fissi per tele-radio-comunicazioni. Fa presente che la planimetria allegata consente l'individuazione delle aree sensibili ai campi elettromagnetici;

Facendo poi riferimento alla vigente normativa in materia si sofferma sugli aspetti più salienti (localizzazioni – aree sensibili – procedure autorizzatorie – riduzione a conformazione e risanamento ambientale – controlli e sanzioni) della regolamentazione;

Il Consigliere Fella interviene chiedendo se per la parte sanzionatoria si sia fatto riferimento alla specifica normativa in materia, al fine di evitare problematiche in fase di applicazione. Fa presente che è auspicabile anche la previsione di un deposito fidejussorio bancario finalizzato non solo alla fase dell'installazione degli impianti, ma anche per un eventuale pagamento delle sanzioni. Ritiene che sia opportuno normare anche il pregresso, si dichiara favorevole a privilegiare i siti pubblici, in quanto è più equo che i benefici economici derivanti siano a favore della collettività ed, inoltre, rileva che, essendo le disposizioni di legge rispettate, la regolamentazione è formalmente valida;

Il Presidente assicura che per gli aspetti sanzionatori c'è un preciso rinvio alla normativa in materia;

Il Consigliere Capuano dichiara che, essendo il regolamento in linea e nel rispetto della vigente legislazione, non ha osservazioni in proposito, mentre sottolinea che resta il rimpianto che l'adozione non sia stata fatta due anni fa, perché in tal caso si sarebbe evitato il ricorso a seguito dell'installazione dell'impianto Vodafone. Considera una forzatura non aver previsto la zona palestra fra le aree sensibili e ritiene che, dopo l'entrata in vigore della nuova Legge Regionale che disciplina la materia, il Sindaco dovrebbe essere d'accordo con le loro posizioni sull'ubicazione dell'antenna. Preannuncia il voto favorevole all'approvazione del regolamento;

Il Consigliere Scoscia dichiara che nulla c'è da eccepire sul regolamento che è conforme alle norme, mentre il contrasto risiede sulla localizzazione del ripetitore. Replica che anche la palestra doveva essere ricompresa fra le aree sensibili e ritiene non opportuna la scelta del posizionamento dell'antenna nelle adiacenze di un impianto sportivo molto frequentato dai ragazzi. Fa presente che la medesima crea un contrasto paesaggistico notevole anche per l'adiacente Villa Paolina, mentre nella zona del cimitero-campo sportivo sarebbe stata meno impattante. Chiede che cosa si vorrà fare del ripetitore che probabilmente dovrà essere potenziato;

Il Consigliere Caricchi ricorda che in un Consiglio Comunale aperto venne sviscerato l'argomento antenna e in questa fase, con l'approvazione del regolamento, si fa un ulteriore passo in avanti, in quanto, nel quadro nella normativa vigente, si individuano le aree sensibili. Ritiene doveroso per un Comune dotarsi di tale disciplina che affronta il problema, in quanto la scelta delle zone non può essere soggettiva e fa presente che con un futuro sviluppo satellitare si supererebbe tutto. In riferimento all'intervento del Consigliere Capuano, che sostiene che la zona palestra non sia stata inclusa fra le aree sensibili solo a causa di una tardiva individuazione delle medesime, replica che questo non è affatto vero, perché gli elementi di valutazione sono stati di altro tipo. In rapporto al problema paesaggistico conviene che l'antenna, non certamente bella, sia di disturbo in qualsiasi posto venga collocata, anche se talvolta si cerca di mitigare l'effetto. Fa presente, altresì, che la palestra, edificio moderno, non subisce un impatto devastante; le onde sotto i parametri di legge ed il c.d. "effetto ombrello" costituiscono elementi rassicuranti. Il problema salute resta aperto sempre, e non solo in questi casi, infatti, gli elettrodomestici, il telefonino, che ormai dispone ogni bambino, sono tutti mezzi che certamente compromettono l'integrità fisica;

Il Consigliere Bianchini, rifacendosi alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia applicate per l'individuazione delle zone sensibili, comunica che l'impianto Vodafone esistente poteva essere realizzato, a soli 10 mt. di distanza dall'attuale sito, su una proprietà privata, previa presentazione di una D.I.A., senza che il Comune avesse potuto fare delle obiezioni (Legge Gasparri). Ritiene più proficuo per la collettività che del contributo ne benefici l'Ente Locale ed, inoltre, partecipa che anche in assenza nel passato del regolamento si è rispettato il dettato normativo vigente;

Il Consigliere Capuano interviene precisando che non era sua intenzione ritornare sulla questione dell'antenna Vodafone, ma solo far presente che i Comuni, dall'entrata in vigore della Legge Regionale, avevano sei mesi di tempo per dotarsi di una regolamentazione in materia. Rileva che la Legge fornisce solo delle indicazioni per l'identificazione delle zone sensibili, mentre ai Comuni spetta l'individuazione. Ribadisce che, a suo avviso, la palestra è un luogo educativo, per cui andava compresa fra le zone sensibili; ritiene, quindi, che si poteva fare di meglio e più tempestivamente. Sostiene che due anni fa il Sindaco e la Giunta non avrebbero fatto installare l'antenna in quel sito se si fosse regolamentato prima. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del regolamento proposto;

Il Consigliere Fella ripropone l'inserimento nel testo dell'obbligo di una garanzia generalizzata atta a fronteggiare qualsiasi situazione che si dovesse presentare, anche per il corretto utilizzo dell'impianto da parte del gestore, in quanto, date le ben note carenze delle finanze comunali, non è pensabile che l'Ente si debba far carico delle spese per rimuovere impianti non a norma;

Il Presidente si dichiara d'accordo salvo le dovute verifiche normative del caso. Ricorda che la c.d. "Legge Gasparri" non prevedeva altri oneri, per cui propone di non introdurre tali concetti nel regolamento, bensì prevederli in fase di contrattazione con la controparte;

Il Consigliere Capuano consiglia di prendere tali proposte cautelative come raccomandazioni per la Giunta, propone di mandare avanti il regolamento nel testo presentato e semmai rivederlo nel futuro;

Il Consigliere Scoscia replica che il regolamento, ben articolato e conforme alle norme, contrasta con l'ubicazione dell'antenna. Ritiene sbagliata la scelta operata anche per i problemi paesaggistici che ha creato, per cui ribatte che una diversa localizzazione sarebbe stata certamente migliore;

Il Presidente rassicura che non esiste alcun contrasto, in quanto il regolamento, di fatto, norma una circostanza già disciplinata dalla Legge; la L.R. n. 9/02, impugnata, è entrata in vigore nell'anno 2004, per cui il ritardo non è eccessivo. Ricorda che nel 1999 la Giunta passata predispose una regolamentazione della materia, però, con la liberalizzazione introdotta dalla c.d. "Legge Gasparri" tutto venne bloccato. Le nuove disposizioni normative, nazionali e regionali, danno indicazioni sulle caratteristiche dei siti sensibili; sono stati evitati elettrodotti, la zona cimitero/campo sportivo impedisce il passaggio delle onde a causa delle piante della Villa Paolina, per cui non è stata ritenuta idonea ad ospitare un'antenna. Conclude dando rassicurazioni, anche per i costanti controlli dell'ARPA che confermano sempre dati sotto i limiti di legge;

A conclusione degli interventi il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il regolamento nel testo proposto dandolo per letto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra;

Ritenuto il regolamento proposto corrispondente;

Vista la Legge 22/02/2001, n. 36;

Vista la Legge Regionale 14/06/2002, n. 9;

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 26/11/2007 "P.R.G. – Parte strutturale – Adozione";

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. =, astenuti n. =, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, il regolamento comunale per l'installazione di impianti che determinano emissione di radiazioni elettromagnetiche, che si compone di n. 19 Articoli ed annessa planimetria A "Aree sensibili ai campi elettromagnetiche", che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esce dall'aula il Consigliere Scoscia, presenti n. 9.